

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (D. Lgs 209/2005)

Art. 12. (Operazioni vietate)

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.

Art. 167. (Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)

1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Carta Intestata dell'Impresa

Il sottoscritto _____ nome _____ cognome nato a _____ il _____
e residente a _____ alla Via _____ C.F. _____
nella qualità di **contraente** della fideiussione assicurativa n. _____ del _____ e-
messa dalla compagnia assicurativa _____ Agenzia n. _____ di
_____ ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione
dell'impresa _____ alla gara in-
detta _____ dalla _____ Istituzione _____ scolastica
_____ per i lavori
di _____

Si impegna a NON AVVALERSI, nella qualità e nell'ambito della procedura di gara summenzionata, delle
facoltà concesse dall'art. 167 comma 2 del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

Alla presente allega fotocopia del documento di identità (tipo) _____ n. _____ rila-
sciata da _____ il _____

Il Contraente
